



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0000373 del 29/01/2021
(Entrata)

Ordinanza N. 125 del 29/01/2021

PROPOSTA N.ro 126 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI - REVOCA ORDINANZE N. 246 del 27/12/2020, N.75 del 14/01/2021, N. 109 del 22/01/2021 E N. 35 del 05/1/2021 E ADOZIONE DI NUOVE MISURE

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, quelli:

- del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti Legge emanati in merito, ed in particolare:

- il D.L. 18.12.2020 n. 172, c.d. “Decreto Natale” di Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020;
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” , pubblicato sulla

GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021, che fissa le disposizioni valide nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, data di scadenza del DPCM 3 dicembre;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, (21A00221), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2021;

VISTO, da ultimo, il Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, (21G00002), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute, e da ultima, per la nostra Regione, quella del 22/01/2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto. (21A00402), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 gennaio 2021, n. 18;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

RICHIAMATE, in particolare:

- la propria Ordinanza N. 246 del 27.12.2021, con cui sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel comune di Terranova da Sibari e le proprie successive Ordinanze N. 75 del 14.01.2021 e N. 109 del 22/01/2021 di modifica ed integrazione, rispettivamente, delle Ordinanze n. 246 e n. 75 soprarichiamate;

- la propria Ordinanza N. 35 del 05/01/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Terranova da Sibari;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, a seguito di ripetuti accertamenti, screening con tamponi antigenici e verifiche da parte del Dipartimento dell'ASP con tamponi molecolari, ha fatto registrare un costante e sensibile calo dei contagi, che continua alla data odierna, e che sono in corso ulteriori operazioni di monitoraggio e tracciamento dei casi che permettono un più attento controllo della situazione;

CONSIDERATO che, tra i soggetti contagiati, non risultano alunni e personale docente ed amministrativo delle locali scuole dell'obbligo e, al momento, non viene identificato un rischio di contagio significativo a causa della ripresa delle attività scolastiche;

DATO ATTO, che sono stati effettuati, prima della ripresa delle attività didattiche, screening specifici con tamponi antigenici, per il personale scolastico alunni e genitori, con esito negativo per tutti;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce del descritto contesto, adeguare alla situazione attuale le misure di carattere straordinario finalizzate al contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, revocando le Ordinanze: n. 246 del 27.12.2021, n. 75 del 14.01.2021, n. 109 del 22/01/2021 e n. 35 del 05/01/2021 e prevedendo alcune limitazioni;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Terranova da Sibari e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi;

ORDINA

Dalle ore 05:00 del giorno 01/02/2021, LA REVOCA:

- **DELLE ORDINANZE N.246 del 27/12/2020, N.75 del 14/01/2021, N. 109 del 22/01/2021**, con cui sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel comune di Terranova da Sibari;

DELL'ORDINANZA N. 35 del 05/01/2021, con cui è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Terranova da Sibari;

AUTORIZZA

La riapertura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale e l'avvio delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio del Comune di Terranova da Sibari, **a partire da lunedì di 01 febbraio 2021.**

ORDINA

Dalle ore 05,00 del giorno 01/02/2021 e fino a nuove diverse disposizioni, su tutto il territorio comunale si applicano tutte le misure nazionali, regionali e comunali vigenti che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, con, altresì, l'applicazione delle misure aggiuntive indicate:

- Sono sospese le attività dei bar, **ad esclusione dell'asporto e della consegna a domicilio, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà, oltre**

all'applicazione delle sanzioni previste in seguito, la sospensione per cinque giorni consecutivi delle relative attività.

- E' disposta la chiusura di tutti i circoli presenti sul territorio;
- Che tutti gli esercenti nel Comune di Terranova da Sibari utilizzino mascherine e guanti e sanifichino più volte al giorno, con appositi prodotti, banconi, carrelli ed, in generale, tutte le superfici e le aree di lavoro;
- Che tutte le attività esercenti nel Comune di Terranova da Sibari facciano rispettare quanto sancito dalla normativa nazionale e regionale in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'entrata ed all'uscita degli esercizi e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;
- Di utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione quando si entra presso tutti gli uffici pubblici e di pubblica utilità;
- E' vietato il commercio ambulante da parte degli esercenti non residenti nel Comune di Terranova da Sibari;
- Sono sospesi i mercati sul territorio Comunale.

ORDINA

Altresì, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, nel territorio Comunale, l'osservanza delle seguenti misure:

- Tutti i soggetti che rientrano a Terranova da Sibari, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, con provenienza da altre Regioni o dall'Estero, hanno l'obbligo di comunicare l'evento ed i dati anagrafici prima della partenza all'indirizzo mail: comune.terrnovadasibari.cs@gmail.com o telefonando ai seguenti numeri: 324.5624113 Ufficio Demografico – 327.5616068 Ufficio Servizi Sociali – 388.0751362 Ufficio Polizia Municipale);
- Gli stessi sono tenuti, inoltre, alla trasmissione AL COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI, CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE, entro il giorno di arrivo sul territorio, di copia di un referto di negatività al COVID-19, rilasciato anche da strutture private, di data non antecedente alle 72 ore precedenti l'arrivo in Terranova da Sibari; nel caso in cui non siano in possesso del referto dal quale si evince la negatività al COVID-19, gli stessi dovranno rispettare un periodo di

quarantena isolata e obbligatoria di dieci giorni. La quarantena potrà essere interrotta solo in caso di esecuzione di un tampone che dia esito negativo al COVID-19, per eseguire il quale dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali previste dalle apposite disposizioni normative, fornendo le necessarie comunicazioni al comune.

- Le disposizioni sopra richiamate non si applicano ai soggetti che rientrano e/o si spostano sul territorio comunale per comprovate esigenze lavorative.

Infine,

REVOCA

Ogni quant'altro disposto precedentemente in merito, in contrasto con la presente.

DISPONE

In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia dello Stato e chiunque ne abbia competenza, sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, facendo presente fin d'ora che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

La presente ordinanza è NOTIFICATA mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Terranova da Sibari, nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati.

Che copia venga trasmessa alle:

- attività commerciali interessate;

Che copia dell'ordinanza venga altresì, trasmessa:

- alla Prefettura di Cosenza;
- alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari.
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- al Dipartimento della Protezione Civile;
- al Comando della Guardia di Finanza- Distretto competente per territorio;
- alla Regione Calabria;
- alla Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari.

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

AVVERTE

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è Il Comando di Polizia Municipale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla

data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedente Ordinanza che dovesse essere in contrasto con essa.

TERRANOVA DA SIBARI, li 29/01/2021

Il Sindaco
LIRANGI LUIGI

